

ISTANZA DI INTERPELLO
ai sensi dell'art. 9 D.lgs. n. 124/2004

AI
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Via Vittorio Veneto 56
ROMA

**OGGETTO: Richiesta di chiarimenti – Calcolo ai fini ISEE delle pensioni di invalidità –
Legge 89/2016 e Sentenza Corte Costituzionale n. 152/2020.**

La FISH ONLUS - FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP
con sede in Roma, Via Filippo Corridoni 13, nella sua qualità di federazione ed associazione a rilevanza nazionale, illustra quanto segue.

In queste settimane moltissime famiglie di persone con disabilità hanno fatto richiesta della certificazione attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) necessaria per accedere a prestazioni sociali agevolate o per ottenere benefici, fra i quali il nuovo assegno unico ed universale.

A seguito di innumerevoli segnalazioni pervenute dalle famiglie di persone con disabilità che la Nostra Federazione rappresenta, abbiamo notato che gli incrementi delle pensioni di invalidità, così come sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, vengono conteggiati ai fini ISEE sia dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e sia Agenzia delle Entrate, alla stessa stregua di un reddito.

Come noto, la L. 26 maggio 2016 n. 89, emanata a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, ed in particolare la 838, la 841 ed 842 del 2016, ha introdotto l'art. 2 sexies, il quale specifica che dal reddito disponibile vanno esclusi i trattamenti erogati da Amministrazioni Pubbliche in ragione di una condizione di disabilità.

Sulla base di quanto detto si escludono:

- i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo

erogati da Amministrazioni Pubbliche in ragione della condizione di disabilità, (cioè le c.d. prestazioni di assistenza) laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF sono esclusi dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’articolo 5 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011;

- mentre qualora i suddetti trattamenti siano percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, essi sono da includere nella nozione di reddito disponibile riportata nell’articolo 5 del Decreto Legge citato.
- in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

In base a quanto sopra esposto, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, ritiene pertanto che le pensioni di invalidità, così come modificate dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 **non debbano essere calcolate ai fini del calcolo del reddito imponibile e come tali non rientrare nel calcolo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente.**

SI CHIEDE


che l'Ecc.mo Ministero interpellato, intervenga affinché venga chiarito tale assunto.

Roma, 20 gennaio 2022

FISH ONLUS

Il Presidente

Dot. Vincenzo Falabella



FISH onlus

Federazione Italiana per
Il Superamento dell'Handicap
Via F. Corridoni, 13 - 00195 Roma
P.I. 06957381004 C.F. 96328860588